

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Regolamento (UE) 2016/2031 – DM 13.08.2020 – Revoca della sospensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante limitatamente alle piante ospiti di *Erwinia amylovora* di cui al DM 13 agosto 2020. Operatore: ORTOFLOR DI MENICHELLI ALBERTO – TREIA (MC)**

IL DIRIGENTE

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTA la L.R. n. 11 del 12.05.2022 e s.m.i. concernente la "Trasformazione dell'A.S.S.A.M. nell'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca";

VISTA la Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 20.05.2026, che conferisce al Dott. Sandro Nardi l'incarico di direzione del Settore "Fitosanitario e Agro-meteorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni";

VISTE le Deliberazioni CDA AMAP n. 13 del 28.02.2023 (Approvazione del Regolamento di Organizzazione e funzionamento dell'AMAP), n. 19 del 19.04.2023 (Approvazione dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore) e n. 33 del 20.07.2023 (Modifica dell'assetto organizzativo macro dell'AMAP e attribuzione delle funzioni ai Dirigenti di Settore e al Direttore);

DECRETA

- di revocare la sospensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante limitatamente alle piante ospiti di *Erwinia amylovora* di cui al Decreto del Dirigente n. 228 del 17.08.2023 dell'operatore professionale Ortoflor di Menichelli Alberto, relativamente al centro aziendale 001 di Treia (MC) – C.da Valchiusa, 55;
- che decade il divieto di movimentazione delle piante ospiti di *Erwinia amylovora* esistenti in azienda considerato che sono rispettate le condizioni di cui al DM 13 agosto 2020;
- di comunicare all'operatore professionale Ortoflor di Menichelli Alberto l'emanazione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente atto in forma integrale sul sito www.norme.marche.it e sul sito istituzionale dell'Agenzia www.amap.marche.it/agenzia/atti-dell-amministrazione.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta, inoltre, l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge regionale n. 11 del 12.05.2022;
- Legge regionale n. 11 del 16.01.1995 (Istituzione del Servizio Fitosanitario Regionale);
- Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023;
- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26.10.2016 e ss.mm.ii.;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo n. 19 del 02.02.2021;
- Decreto 13 agosto 2020
- Decreto del Dirigente n. 164 del 01.07.2021;
- Decreto del Direttore n. 121/DIRA del 28.02.2017;
- Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019;
- Decreto del Dirigente n. 228 del 17.08.2023.

Motivazione

Con legge regionale n. 11 del 12.05.2022 l'A.S.S.A.M. è stata trasformata in ente pubblico non economico denominato Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP).

L'art. 2, comma 2, lettera b stabilisce che l'Agenzia esercita le funzioni di *"gestione del Servizio Fitosanitario Regionale, istituito con L.R. 11/95"*.

Le competenze del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) sono svolte all'interno dell'Agenzia dal Settore "Fitosanitario e Agrometeorologia, Laboratori e Qualità delle produzioni" istituito con Deliberazione CDA AMAP n. 19 del 19.04.2023.

Il Regolamento (UE) 2016/2031 del 26.10.2016 e ss.mm.ii. stabilisce norme per determinare i rischi fitosanitari connessi agli organismi nocivi per le piante e misure per ridurre tali rischi a un livello accettabile.

Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28.11.2019 e ss.mm.ii. vengono definite le condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento 2016/2031 e le prescrizioni per lo spostamento nel territorio dell'Unione di determinati vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti al fine del rilascio del passaporto delle piante di cui agli art. 79 e 80.

Gli allegati XIII e XIV del regolamento 2019/2072 e ss.mm.ii. definiscono quali sono i vegetali per i quali è richiesto un passaporto delle piante e un passaporto delle piante per zone protette ZP.

Con D. Lgs. n. 19 del 02.02.2021 la normativa nazionale relativa alla protezione delle piante dagli organismi nocivi viene adeguata alle disposizioni del Regolamento 2016/2031 e ai sensi dell'art. 34 viene istituito presso il Servizio Fitosanitario Centrale il registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP). Ai sensi dell'art. 37 l'autorità che concede all'operatore professionale l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante di cui all'art 89 del regolamento 2016/2031 è il SFR competente per territorio ove ricade il centro aziendale.

Il Decreto 13 agosto 2020 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali stabilisce criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* agente del colpo di fuoco batterico sul territorio della Repubblica Italiana.



La regione Marche, ad esclusione dell'area individuata con Decreto del Dirigente n. 164 del 01.07.2021, è zona protetta per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* e pertanto per spostare le piante specificate di cui al DM 13 agosto 2020 è necessario utilizzare il passaporto per zone protette ZP.

Con Decreto del Dirigente n. 228 del 17.08.2023 all'operatore Ortoflor di Menichelli Alberto con sede legale in Treia (MC) – C.da Valchiusa, 55 è stata sospesa l'autorizzazione al rilascio del passaporto delle piante di cui al Decreto del Direttore n. 121/DIRA del 28.02.2017 (attestato prot. n. 1494 del 28.02.2017) convalidata ai sensi del Regolamento (UE) 2016/2031 con Decreto del Dirigente n. 110 del 13.12.2019, relativamente al centro aziendale 001 di Treia (MC) – C.da Valchiusa, 55 e limitatamente alle piante ospiti di *Erwinia amylovora* di cui al DM 13 agosto 2020, in quanto alcuni vegetali sono risultati infetti da *Erwinia amylovora*.

Inoltre è stato prescritto il divieto di movimentazione delle piante ospiti di *Erwinia amylovora* esistenti in azienda fino al momento in cui non saranno rispettate le condizioni di cui al DM 13 agosto 2020.

Il SFR ha eseguito indagini annuali dall'anno 2024 ad oggi (ultima ispezione ID 339822 del 07.08.2026) presso l'operatore Ortoflor di Menichelli Alberto non riscontrando segni e sintomi dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora*.

Esito dell'istruttoria

Ciò premesso, viste le ispezioni con esito negativo effettuate dal SFR presso l'operatore Ortoflor di Menichelli Alberto e considerato che allo stato attuale sono rispettate le condizioni di cui al DM 13 agosto 2020, si propone di adottare il presente atto di revoca della sospensione dell'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante limitatamente alle piante ospiti di *Erwinia amylovora*.

Si propone inoltre di revocare il divieto di movimentazione delle piante ospiti di *Erwinia amylovora* esistenti presso il centro aziendale 001 di Treia (MC) – C.da Valchiusa, 55 dell'operatore professionale Ortoflor di Menichelli Alberto.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Sandro Nardi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
"nessun allegato"

